

ca sistematica della conformità ai sistemi di contabilità dei costi. Tutti gli altri Stati membri hanno realizzato verifiche dei sistemi contabili; in quattro di essi, tuttavia (Belgio, Danimarca, Francia e Italia), a quanto pare non è stata pubblicata una dichiarazione di conformità (come ovviamente non è stata pubblicata nei quattro paesi già citati, che non hanno proceduto alla verifica di conformità).

Per quanto riguarda le linee affittate si teme che, praticamente in tutti gli Stati membri, gli organismi competenti non abbiano ancora posto in essere un sistema di contabilità dei costi per dare applicazione ai principi di orientamento ai costi e di trasparenza e che le ANR non mettano a disposizione informazioni sufficientemente dettagliate sui sistemi di contabilità dei costi applicati dagli operatori notificati. Solo in Finlandia, le autorità hanno deciso di non imporre l'obbligo di orientamento ai costi e di contabilità dei costi per le linee affittate ritenendo che la concorrenza su tale mercato sia effettiva ⁽¹²⁾.

In diversi Stati membri i nuovi operatori si sono lamentati della scarsa trasparenza dei sistemi di contabilità dei costi e della mancata pubblicazione degli elementi necessari per consentire ai soggetti del mercato di verificare che gli oneri siano stati calcolati in modo equo e corretto. Il quadro normativo prevede la possibilità di ottenere informazioni in merito ai sistemi di contabilità dei costi e, in particolare, di conoscere le regole di ripartizione e le principali categorie dei costi. Al riguardo, solo Francia, Italia, Lussemburgo e Finlandia negano a terzi l'accesso alle informazioni relative al sistema di contabilità dei costi. In molti altri casi, l'accesso è limitato per motivi di riservatezza dei dati oppure le informazioni sono fornite in forma aggregata e/o nella forma di relazioni a carattere generale.

Il quadro normativo non obbliga ad applicare un particolare sistema di contabilità dei costi. La Commissione ha raccomandato alle ANR ⁽¹³⁾ di fissare un termine ultimo entro il quale gli operatori storici dovranno attuare un nuovo sistema di contabilità dei costi basato sui costi correnti e su una definizione dei costi in funzione delle attività. Quattro Stati membri hanno già attuato un tale sistema (Germania, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito) mentre altri hanno fissato un termine entro il quale aggiornare i rispettivi sistemi contabili (Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Irlanda e Italia). Cinque Stati membri non hanno ancora previsto una scadenza (Francia, Lussemburgo, Portogallo, Finlandia e Svezia).

Inoltre, per quanto riguarda la determinazione dei prezzi dell'interconnessione, la Commissione ha raccomandato ⁽¹⁴⁾ il modello LRAIC (*Long Run Average Incremental Costs*). Solo Germania e Regno Unito applicano al momento questa metodologia ma si registra una tendenza, seppur modesta, ad un suo uso più generalizzato.

Alcuni Stati membri hanno compiuto notevoli sforzi per adeguare i rispettivi sistemi e le ANR hanno predisposto apposite regole e orientamenti in merito al sistema di contabilità dei costi da applicare. Si può pertanto affermare che sono stati registrati effettivi progressi in materia. In taluni casi le ANR hanno elaborato orientamenti specifici circa la metodologia contabile degli operatori di reti mobili notificati come aventi notevole forza di mercato.

Linee affittate

La Commissione ha più volte posto l'accento sull'importanza – non da ultimo per la fornitura di servizi internet meno costosi – di disporre rapidamente di linee affittate i cui prezzi siano fissati secondo il principio

⁽¹²⁾ Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 92/44/CEE, quale modificata.

⁽¹³⁾ Raccomandazione della Commissione dell'8 gennaio 1998, GU L 73 del 12 marzo 1998, pag. 42.

⁽¹⁴⁾ Raccomandazione della Commissione dell'8 gennaio 1998 e raccomandazione della Commissione dell'8 aprile 1998 (GU L 141 del 13 maggio 1998, pag. 6). Il considerando n. 10 della direttiva 97/33/CE recita "le tariffe di interconnessioni basate su un livello dei prezzi strettamente connesso con i costi addizionali di lungo periodo risultanti dall'accesso all'interconnessione sono opportune per incentivare il rapido sviluppo di un mercato aperto e competitivo".

di orientamento ai costi. La Commissione ha pubblicato in proposito una raccomandazione ⁽¹⁵⁾ sulla determinazione dei prezzi dei cosiddetti *local tails* (i circuiti parziali di breve distanza) avviando un'inchiesta settoriale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento 17/62/CEE del Consiglio.

I prezzi ordinari (non scontati) delle linee affittate sono significativamente diminuiti da agosto 1997, data della liberalizzazione di questa infrastruttura. Tuttavia, le riduzioni di prezzo sono meno significative nei segmenti di mercato in cui le alternative alle infrastrutture degli operatori storici sono scarse o inesistenti, soprattutto per le linee di breve distanza (2 km). Il quadro generale della situazione è il seguente:

- Linee affittate nazionali a 64 kbit/s: diminuzione del 20-25% circa per i circuiti di 50 e 200 km; 15% circa di riduzione per i circuiti di 2 km.

- Linee affittate nazionali a 2 Mbit/s: diminuzione del 30% circa per i circuiti di 50 e 200 km; 20% circa di riduzione per i circuiti di 2 km.

- Linee affittate internazionali a 64 kbit/s: diminuzione del 25-27% circa per i circuiti verso gli Stati membri dell'Unione europea più vicini e più lontani; diminuzione del 33% circa per i circuiti verso gli Stati Uniti.

- Linee affittate internazionali a 2 Mbit/s: riduzione del 25% per i circuiti verso gli Stati membri dell'Unione europea più vicini e riduzione di quasi 35% per i circuiti verso gli Stati membri dell'Unione europea più lontani; diminuzione di oltre il 30% per i circuiti verso gli Stati Uniti. Grazie a tali cambiamenti il prezzo medio dei circuiti verso gli Stati membri dell'Unione europea più lontani è in linea con i prezzi dei circuiti verso gli Stati Uniti.

Il canone annuale di locazione delle linee nazionali ed internazionali varia sensibilmente a seconda degli Stati membri, soprattutto nel caso delle linee nazionali a 2 Mbit/s, per le quali l'importo varia da un terzo al doppio della media comunitaria. La Commissione ritiene improbabile che tale scarto rispecchi reali differenze nei costi alla base della fornitura delle linee.

Il rapporto tra il canone annuale di locazione delle linee internazionali e di quelle nazionali rimane alto nella maggior parte degli Stati membri. La Commissione è dell'avviso che i costi per la fornitura di linee nazionali di lunga distanza e di linee internazionali verso lo Stato membro dell'Unione europea più vicino non dovrebbero essere troppo diversi. Invece, in media il canone annuale dei semicircuiti internazionali a 2 Mbit/s verso il paese comunitario più vicino ammonta a tre volte il costo di una linea nazionale di 200 km. Le linee affittate nazionali dell'Unione europea sono nondimeno molto meno costose che in Giappone (NTT). In confronto agli Stati Uniti, le linee di breve distanza a 64 kbit/s e 2 Mbit/s sono in genere più costose nell'Unione europea, mentre le tariffe dei circuiti di lunga distanza sembrano, in media, essere più elevate negli Stati Uniti.

I dati summenzionati si riferiscono ai prezzi di listino; i prezzi effettivi agli utenti sono soggetti a sconti di varia natura che, nel caso delle linee nazionali, possono comportare fino al 35% di riduzione rispetto al prezzo di listino. Inoltre, spesso vengono applicati prezzi diversi a seconda delle circostanze.

Per quanto riguarda le linee ad alta velocità, il numero di operatori storici che pubblica i prezzi relativi a tali servizi è in aumento, soprattutto per le linee nazionali a 34 Mbit/s, ormai fornite in due terzi degli Stati membri. La disponibilità al pubblico di informazioni relative ai prezzi è più limitata per le linee affittate nazionali a 155 Mbit/s e per le linee internazionali a 34 Mbit/s (operatori storici in 7-9 Stati membri) ed estremamente limitata nel caso delle linee internazionali a 155 Mbit/s (operatori storici solo in due o tre Stati membri). Nell'ultimo anno i prezzi delle linee affittate nazionali a 34 Mbit/s hanno registrato una diminuzione compresa tra il 10 e il 15%, a seconda della distanza.

Nonostante queste tendenze suscitino ottimismo, malgrado il rallentamento della tendenza generale alla diminuzione dei prezzi nell'ultimo anno, comincia a preoccupare il fatto che in diversi paesi sia difficile fornire il servizio in tempi ragionevoli, soprattutto per quanto riguarda i *local tails* a 2 Mbit/s e 64 kbit/s. Stando ai nuovi operatori, questa situazione è dovuta sia agli accordi asimmetrici imposti dagli operatori storici, che al fatto che i regolatori non abbiano potere sanzionatorio. In molti casi non sembrano esservi discriminazioni tra le attività a valle dell'operatore storico e i nuovi operatori, ma resta il fatto che saranno piuttosto i nuovi operatori e non gli operatori storici a veder sfumare eventuali nuovi affari. Un nuovo operatore ha stimato le proprie perdi-

⁽¹⁵⁾ Raccomandazione della Commissione del 24 novembre 1999, C(1999) 3863.

te in termini di ricavi diretti ad 1 milione di euro in due Stati membri e a 8-9 milioni di euro in tutta Europa. Le conseguenze in termini di mancata ripetizione degli ordinativi sono considerate nettamente superiori.

In diversi paesi i nuovi operatori sono confrontati anche al problema che gli operatori storici non forniscono i cosiddetti accordi sul livello di servizio (*SLA - Service Level Agreements*) e che anche quando tali accordi esistono, non vi sono disposizioni normative che ne garantiscano l'applicazione. Nei Paesi Bassi, infine, se sono gli stessi nuovi operatori a tardare l'accettazione del servizio, essi si ritrovano in fondo alla lista d'attesa.

Numerazione

I nuovi operatori considerano ovviamente che la piena attuazione dei servizi di selezione, preselezione del vettore e portabilità del numero sia indispensabile ai fini di una totale liberalizzazione del mercato. La funzione di preselezione del vettore, in particolare, offre ai nuovi operatori la modalità più semplice di accesso all'utenza finale per i servizi di telefonia vocale. È essenziale al riguardo che la legislazione nazionale consenta loro di offrire l'intera gamma dei servizi di preselezione del vettore, in particolare le chiamate locali, a lunga distanza e internazionali e le chiamate verso una postazione mobile. Non spetta agli operatori storici decidere se un servizio sia o meno finanziariamente attrattivo per i nuovi operatori, per i quali è necessario poter fornire una gamma completa di servizi.

L'importanza di tali servizi è provata dal fatto che Spagna, Irlanda e Portogallo, vale a dire tre dei cinque Stati membri autorizzati a posporre la piena liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni – e pertanto a rinviare a più tardi l'attuazione degli obblighi in materia di preselezione del vettore e portabilità del numero –, hanno comunque deciso di anticipare l'introduzione di tali servizi rispetto alle scadenze previste.

Selezione del vettore entro il 1° gennaio 1998

Tutti gli Stati membri salvo la Grecia offrono il servizio di selezione del vettore per ogni singola chiamata a lunga distanza o internazionale ⁽¹⁶⁾. La selezione del vettore per le chiamate verso le reti mobili è disponibile in tutti gli Stati membri salvo la Finlandia, mentre la selezione del vettore per le chiamate locali è disponibile in sette Stati membri (Danimarca, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Svezia e Regno Unito). Tra i paesi nei quali il servizio non è ancora disponibile per le chiamate locali, Belgio e Spagna prevedono una sua introduzione per il novembre 2000, il Portogallo per il 1° gennaio 2001.

Preselezione del vettore per tutte le chiamate entro il 1° gennaio 2000

La preselezione del vettore per le chiamate a lunga distanza e internazionali è disponibile praticamente in tutti gli Stati membri. Dieci Stati membri offrono la possibilità di chiamare reti mobili (Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Svezia). Il servizio è previsto in Belgio per la fine del 2000. La preselezione del vettore per le chiamate locali è stata introdotta in tre Stati membri (Danimarca, Irlanda e Italia). Nei Paesi Bassi, in Austria e in Svezia il servizio è disponibile previa digitazione del prefisso locale. Tra i paesi che non hanno ancora attuato il servizio, Belgio e Spagna prevedono di farlo nel novembre 2000.

I dispositivi di composizione automatica di numeri programmati sono già utilizzati in Portogallo (per le chiamate nazionali) e nel Regno Unito.

I tempi di fornitura ai consumatori stabiliti dalle ANR variano sensibilmente: in sette Stati membri non sono previsti termini mentre in Francia il termine massimo fissato dall'ANR è di 72 ore.

I canoni di interconnessione per la preselezione del vettore devono essere orientati ai costi. I prezzi al consumo non devono essere dissuasivi

Come per tutti i canoni di interconnessione, anche i canoni di interconnessione per la preselezione del vettore sono soggetti alla supervisione delle ANR e sono trattati nel capitolo relativo alla contabilità dei costi.

⁽¹⁶⁾ In Grecia la piena liberalizzazione sarà effettiva dal 1° gennaio 2001.

*Portabilità del numero
fisso entro il 1° gennaio
2000*

La portabilità del numero per i numeri geografici è disponibile in tutti gli Stati membri eccetto Grecia, Irlanda e Portogallo, paesi che hanno usufruito di un termine supplementare per l'introduzione della piena liberalizzazione e pertanto anche della portabilità del numero. L'introduzione del servizio in Irlanda e Portogallo è prevista rispettivamente il 30 novembre 2000 e il 30 giugno 2001.

La portabilità dei numeri non geografici è disponibile in undici Stati membri. Mancano all'appello Grecia (in virtù di un rinvio), Francia e Lussemburgo. L'introduzione è prevista in Portogallo il 30 giugno 2001.

I tempi di fornitura ai consumatori stabiliti dalle ANR variano sensibilmente: in sette Stati membri non sono previsti termini mentre il termine massimo in Austria è stato fissato dall'ANR tra tre e sette giorni.

Le tariffe dei servizi di portabilità del numero variano sostanzialmente da uno Stato membro all'altro. Il servizio agli utenti finali è gratuito in Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Svezia. Parte dei costi è sostenuta dagli utenti finali in Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Regno Unito. La Spagna non ha ancora adottato una decisione in merito alla tariffazione del servizio.

*Obbligo di pubblicazione
dei piani di numerazione*

Tutti gli Stati membri, salvo la Grecia, dispongono di piani di numerazione. La gestione dei numeri non ha posto problemi degni di nota, salvo in Italia e in Grecia. In quest'ultimo, conformemente alla legge sulle telecomunicazioni, la gestione dei numeri compete all'ANR ma, in pratica, tutti i numeri geografici e non geografici vengono ancora assegnati all'operatore storico. L'ANR greca sostiene che la situazione perdurerà fino al 31 dicembre 2000, data di scadenza del termine supplementare. L'operatore storico garantisce dal canto suo che tutte le richieste di numeri sono state sinora soddisfatte. Gli operatori italiani si lamentano del fatto che la base dati di numerazione è tuttora gestita da una controllata dell'operatore storico, anche se l'assegnazione dei numeri è effettuata dal ministero competente per il tramite dell'ANR. Quest'ultima dichiara che è in programma il trasferimento della base dati.

*"112" numero di
emergenza paneuropeo*

Il numero di emergenza "112" è operativo in tutti gli Stati membri e non sono stati riferiti problemi in merito al suo uso.

Nella rassegna del settore delle comunicazioni del 1999 ⁽¹⁷⁾, la Commissione sostiene che, al momento di una chiamata di emergenza, gli operatori di reti fisse e mobili dovrebbero comunicare alle autorità preposte agli interventi di emergenza le informazioni relative all'ubicazione geografica del chiamante. La Commissione propone che l'obbligo di fornire tali informazioni alle autorità competenti sia effettivo dal 1° gennaio 2003. Inoltre l'iniziativa eEurope pone in evidenza la possibilità che tutti i cittadini in viaggio in Europa abbiano ovunque accesso, digitando il "112", a servizi di assistenza multilingui, alla localizzazione della chiamata e ad un pacchetto organico di servizi di emergenza. L'industria sta valutando le necessarie soluzioni tecniche.

Diritti di passaggio

Molti dei problemi posti in evidenza nella quinta relazione rimangono irrisolti e in molti Stati membri l'accesso al mercato da parte delle imprese viene ritardato a causa del gran numero di autorità coinvolte nell'iter di concessione dei diritti di passaggio, soprattutto a livello locale. Gli operatori sono sempre più preoccupati dai requisiti in materia di posa delle antenne posti dai piani di urbanistica e dalla normative ambien-

⁽¹⁷⁾ COM(1999) 539.

tale e sanitaria. Pertanto, nel definire le misure di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, gli Stati membri devono tener conto delle pertinenti raccomandazioni comunitarie per evitare di provocare distorsioni della concorrenza a livello di creazione delle reti mobili.

I diritti di passaggio devono essere concessi a condizioni non discriminatorie

Rispetto alla situazione descritta nell'ultima relazione, in un unico Stato membro (Lussemburgo) le autorità non applicano ancora il principio di non discriminazione al momento di concedere il diritto di passare sul suolo pubblico; infatti, solo l'operatore storico è stato autorizzato a stendere i cavi. In Grecia, inoltre, l'operatore storico sembra usufruire di un più ampio diritto di accesso rispetto ai nuovi operatori.

I lunghi tempi di attesa per ottenere i diritti di passaggio pongono difficoltà in sei Stati membri (Belgio, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia ed Austria). I motivi sono gli stessi menzionati nella quinta relazione, vale a dire i requisiti eccessivi posti dalle autorità locali in materia di lavori di scavo comuni, condivisione delle strutture e riapertura delle strade pubbliche; la scarsa chiarezza circa le regole applicabili, in particolare sul piano locale, e le difficoltà di coordinamento tra i vari servizi pubblici coinvolti nella concessione dei diritti di passaggio. Il Lussemburgo non ha ancora concesso diritti di passaggio ai nuovi operatori, ma in questo paese e in Spagna sono attualmente allo studio misure tese a migliorare la situazione.

I canoni per i diritti di passaggio pongono problemi in quattro paesi (Belgio, Italia, Irlanda e Paesi Bassi), in parte a causa dei diversi approcci delle amministrazioni locali (Italia e Irlanda) o di un'applicazione incoerente del quadro normativo (Belgio) che porta a forti variazioni nei livelli di tali canoni. Nei Paesi Bassi, per gli operatori non sempre è chiaro se la posa di antenne sia soggetta ad un canone locale supplementare.

In otto paesi (Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Svezia) sono le autorità locali o regionali ad essere competenti in materia di posa delle antenne e/o di condivisione delle strutture. In cinque di questi paesi (Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria) si riportano crescenti problemi con le autorità locali, ma solo in tre (Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) sono allo studio apposite misure destinate a migliorare la situazione, in particolare nella prospettiva di definire un approccio coordinato per quanto riguarda la posa delle antenne necessarie per le reti di terza generazione.

Gli operatori di reti mobili della seconda generazione condividono antenne nella maggior parte dei paesi (Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia) e questa pratica non sembra causare difficoltà. Nella maggior parte di questi paesi le condizioni di condivisione dei ripetitori sono fissate sulla base di un negoziato commerciale, salvo nei Paesi Bassi, in cui tali condizioni sono stabilite dall'ANR, e in Italia, dove i primi due operatori di reti mobili sono tenuti a proporre una condivisione di impianti e antenne nel rispetto del principio di orientamento ai costi. Suscita sempre maggiori preoccupazioni la possibilità che, in materia di limitazione dell'esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche, vengano stabiliti requisiti più severi di quelli previsti dalle pertinenti raccomandazioni dell'Unione europea.

In sette paesi (Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Austria, Portogallo e Finlandia) gli operatori offrono la possibilità di condividere i condotti di passaggio. Non sono disponibili informazioni in merito alla situazione negli altri paesi.

La mancanza di un chiaro quadro normativo in materia di accesso ai terminali dei cavi sottomarini pone problemi in Grecia. In Portogallo, inoltre, i nuovi operatori si lamentano del monopolio di fatto esistente per i cavi sottomarini e i relativi servizi di trasmissione di prelievo (*backhaul*). La situazione è attualmente al-

Garantire il principio di indipendenza laddove le autorità locali agiscono in qualità di regolatori

lo studio dell'ANR. Non sono stati segnalati problemi per quanto riguarda gli altri Stati membri. In Italia i problemi esistenti sono stati risolti mediante una revisione dell'offerta di interconnessione di riferimento che autorizza d'ora in avanti l'accesso alle stazioni di approdo.

Preoccupa il fatto che le autorità locali di alcuni paesi abbiano accesso al mercato, creino le proprie reti e continuino ad avere la competenza di concedere diritti di passaggio ai nuovi operatori. I nuovi operatori italiani hanno sollevato il problema dell'eventualità di pratiche discriminatorie da parte di autorità comunali che, operando esse stesse sul mercato, hanno rifiutato di concedere diritti di passaggio ad altri operatori. Risulta che in due Stati membri (Belgio e Italia) le autorità locali e gli enti statali competenti alla gestione del suolo pubblico impongano forme di pagamento inadeguate. La Francia ha adottato provvedimenti intesi ad impedire alle autorità locali di installare reti in "fibra inattiva" (*dark fiber*) e di affittarle in seguito ai nuovi operatori, mentre la Germania ha evitato potenziali conflitti di interessi privando le autorità locali con partecipazioni azionarie nelle reti degli operatori privati delle rispettive competenze in materia di concessione dei diritti di passaggio. In Italia l'ANR valuta attualmente il modo migliore per garantire i diritti di passaggio degli operatori (revisione del regime delle licenze, decisioni *ad hoc*).

Protezione dei dati

La protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni ha acquisito sempre maggiore importanza, soprattutto alla luce della necessità di preservare la fiducia dei consumatori nella riservatezza e nell'integrità delle strutture di telecomunicazioni. Inoltre, l'evoluzione tecnologica e gli sviluppi del mercato hanno reso sempre più complessa la protezione dei dati. Il rischio di violazione della sicurezza delle reti è maggiore perché, aumentando il numero di operatori coinvolti nella connessione delle chiamate, aumentano anche i punti nella rete in cui la riservatezza dell'informazione può essere messa a repentaglio.

La direttiva sulla protezione dei dati stabilisce anche l'obbligo di sorvegliare le modalità di conservazione dei dati sul traffico e le modalità del loro successivo trattamento, garantisce i diritti dei consumatori nei confronti delle chiamate indesiderate, prevede una serie di opzioni di riservatezza per coloro che non desiderano che il loro nominativo figuri automaticamente negli elenchi degli abbonati nonché servizi supplementari quali la disattivazione dell'inoltro di chiamata e dell'identificazione della linea chiamante. Dal quadro generale risulta che queste funzioni sono disponibili in quasi tutti gli Stati membri, anche se non sempre in modo regolamentato. Tra gli obiettivi precisi della direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni vi è anche quello di garantire la riservatezza delle comunicazioni; gli Stati membri erano tenuti a recepire le pertinenti disposizioni entro il 24 ottobre 2000.

Dieci Stati membri hanno già proceduto ad un sostanziale recepimento della direttiva ⁽¹⁸⁾ (Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito). La Commissione reputa che la legislazione nazionale di Belgio non è ancora pienamente conforme alla direttiva. Lussemburgo ed Irlanda non hanno ancora notificato i provvedimenti nazionali adottati e Francia ed Paesi Bassi hanno notificato solo parzialmente.

Tutti gli Stati membri hanno istituito autorità preposte al controllo dell'attuazione della direttiva generale sulla protezione dei dati, alle quali è demandata anche la competenza della protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni. Quasi tutti i paesi hanno attribuito alle rispettive autorità competenze sia investigative che amministrative. In taluni Stati membri, come ad esempio la Germania e la Finlandia, le autorità preposte al controllo dell'applicazione della direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni hanno pubblicato precise regole in materia di gestione della sicurezza.

⁽¹⁸⁾ Questa termine si riferisce al metodo di valutazione definito nell'allegato 2 della quinta relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni. La Commissione si riserva il diritto di avviare una procedura di infrazione in caso di problemi o laddove ulteriori esami evidenziano l'assenza di corretto recepimento o attuazione.

*Riservatezza delle comunicazioni**Dati relativi al traffico*

Dieci Stati membri hanno notificato le misure nazionali. Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno Unito non hanno ancora proceduto alla notifica.

In undici paesi (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito) i dati relativi al traffico vengono cancellati o resi anonimi subito dopo la chiamata, salvo i dati necessari a fini di fatturazione. Tre Stati membri (Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi) non prevedono l'obbligo di cancellare i dati relativi al traffico. I tempi di coconsiderati necessari per trattare le fatture contestate e per sollecitare i pagamenti in ritardo variano notevolmente e vanno da conservazione 80 giorni (Germania) a 6 mesi (Portogallo), fino a diversi anni (Danimarca, Grecia, Spagna, Finlandia, Svezia e Regno Unito). In alcuni paesi (Italia e Austria)⁽¹⁹⁾ è difficile ottenere indicazioni sui tempi di conservazione dei dati. In alcuni Stati membri, tali tempi sono in corso di revisione.

Gli operatori possono trattare i dati relativi agli abbonati che hanno espresso il proprio consenso

Negli Stati membri i dati relativi al traffico conservati a fini di fatturazione possono essere sottoposti ad un ulteriore trattamento solo se l'abbonato lo autorizza e se i suddetti dati vengono utilizzati esclusivamente per commercializzare i servizi dell'operatore interessato. Le forme di tale autorizzazione possono variare e in alcuni paesi è necessario un consenso per iscritto. In Grecia l'autorizzazione deve essere messa per iscritto se l'operatore intende trasmettere i dati ad un altro operatore. Informazioni più dettagliate al riguardo figurano nell'allegato 3.

Gli abbonati hanno il diritto di ricevere fatture non dettagliate

In tutti gli Stati membri gli abbonati possono chiedere fatture non dettagliate. In due paesi (Francia e Italia) non possono opporsi alla cancellazione delle ultime tre cifre del numero chiamato. In Italia i consumatori e gli operatori hanno espresso preoccupazioni al riguardo. Si rimanda all'allegato 3 per ulteriori informazioni.

I chiamanti possono chiedere di non visualizzare l'identificativo della linea chiamante

La tabella dell'allegato 3 descrive la situazione in materia di identificazione della linea chiamante.

Gli abbonati possono disattivare la funzione di inoltro automatico della chiamata

In undici Stati membri (Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito) gli abbonati possono chiedere gratuitamente la disattivazione della funzione di inoltro automatico della chiamata da parte di un terzo verso il loro apparecchio. Questo servizio è disponibile anche in Germania e Francia. Ulteriori informazioni al riguardo figurano nell'allegato 3.

Gli abbonati possono chiedere che il loro nominativo non figuri negli elenchi

In undici Stati membri (Danimarca, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Regno Unito) l'abbonato può chiedere, gratuitamente, che il suo nominativo non figuri nell'elenco. Negli altri Stati membri questo servizio è disponibile a pagamento. In Grecia l'operatore può chiedere un pagamento corrispondente al costo effettivamente sostenuto. L'allegato 3 contiene ulteriori informazioni al riguardo.

Internet

Nell'ultimo anno il mercato dei servizi internet ha registrato una forte crescita nella maggior parte degli Stati membri. Il numero di fornitori di servizi internet (*Internet Service Provider*) è in aumento praticamente

⁽¹⁹⁾ Tali informazioni sono basate sulle risposte delle ANR ad un questionario preposto dalla Commissione.

ovunque. Molti paesi contano ormai almeno un centinaio di fornitori locali o nazionali; in altri, i fornitori sono diverse centinaia. Va detto tuttavia che, all'altro estremo, vi è un paese con meno di venti fornitori di servizi internet. Il numero di *host* internet per 1 000 abitanti è aumentato in tutti gli Stati membri, con una crescita media comunitaria del 33% tra luglio 1999 e gennaio 2000. Il numero medio di *host* internet per 1 000 abitanti è tuttavia ancora inferiore a quello degli Stati Uniti. Molti paesi hanno registrato una crescita notevole del numero di connessioni ad internet (in uno Stato membro il numero è addirittura più che triplicato tra il marzo 1999 e il marzo 2000).

Nel primo semestre del 2000 quasi un quarto della popolazione dell'Unione europea ha utilizzato internet (al lavoro, in casa o a scuola). L'uso di internet, tuttavia, varia sensibilmente in funzione degli Stati membri e va da una bassa percentuale della popolazione (meno del 10% in Grecia) ad oltre il 50% (in Danimarca e Svezia). Negli altri paesi la media è del 25% circa. Analogamente a quanto indicato in merito al numero di *host*, l'utilizzo medio di internet nell'Unione europea è inferiore a quello statunitense.

Nella maggior parte degli Stati membri, i fornitori di servizi internet collegati ad un operatore storico possiedono tuttora grandi quote di mercato. Ad esempio, in Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Finlandia il 50% o più degli abbonati internet nazionali fa capo agli operatori storici, mentre nel Regno Unito l'operatore storico ha una quota di mercato inferiore al 10%. La quota di mercato media dei fornitori di servizi internet collegati agli operatori storici è del 40%, una quota molto alta se rapportata al numero di fornitori di servizi presenti sul mercato.

In diversi Stati membri i fornitori di servizi internet e gli operatori delle reti hanno di recente sviluppato pacchetti tariffari forfettari (accesso illimitato ad internet per un importo fisso). Spesso sono stati gli operatori storici a lanciare l'offerta, seguiti a ruota dagli altri fornitori di servizi. Una minoranza di Stati membri ha regolamentato la raccolta di chiamate per accesso a internet a prezzo forfettario (tariffa forfettaria di accesso all'ingrosso per fini di interconnessione) anche se, nel Regno Unito, a seguito del reclamo di un operatore, l'ANR ha stabilito che l'operatore storico doveva praticare tariffe forfettarie di accesso all'ingrosso agli altri operatori per consentire a questi di proporre a loro volta pacchetti di accesso forfettario al dettaglio. Nei Paesi Bassi il regolatore ha preso una decisione simile che, tuttavia, non è ancora stata applicata. Il regolatore e il ministero competente spagnoli stanno valutando le modalità di attuazione del regio decreto che rende obbligatoria l'offerta di un accesso a internet a tariffa forfettaria al di fuori delle ore di punta. Il ministero competente francese ha annunciato che l'operatore storico sarà tenuto ad offrire una tariffa di interconnessione illimitata nella propria offerta di riferimento. Il regolatore tedesco ha avviato un procedimento per accertare l'eventuale discriminazione dei prezzi all'ingrosso dell'operatore storico per l'accesso ad internet, in considerazione del fatto che una controllata dello stesso operatore storico offre già una tariffa forfettaria. Negli altri Stati membri la valutazione della possibilità di introdurre un accesso a tariffa forfettaria si trova a stadi diversi di avanzamento.

Le tabelle dell'allegato 1 contengono indicazioni in merito alle tariffe di accesso a internet per gli utenti residenziali degli Stati membri.

CONCLUSIONI

L'obiettivo eEurope

Dopo tre anni circa di piena liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni, gli indicatori relativi all'andamento del mercato e al quadro normativo attestano che l'Europa non si limita a capitalizzare sui propri punti di forza, ma sta anche rapidamente trasformando le tradizionali debolezze in altrettanti vantaggi. L'iniziativa eEurope poneva già in evidenza una serie di punti di forza, in particolare i servizi mobili e le potenzialità di un'internet mobile, e la presente relazione conferma che, grazie ad un tasso di penetrazione nazionale compreso tra il 39% e il 70%, gli Stati membri continuano a costruire sui risultati conseguiti.

L'accesso fisso ad internet ha da sempre rappresentato un punto debole per l'Europa (in uno Stato membro, infatti, il tasso di popolazione collegata è di pochi punti percentuali). Anche in questo settore si sono registrati considerevoli progressi nell'ultimo anno, ponendo rimedio ad alcuni dei fattori strutturali che sono causa del ritardo europeo nei confronti degli Stati Uniti, in cui la penetrazione media è prossima al 50%. Innanzitutto, gli Stati membri hanno dato inizio al processo di liberalizzazione del mercato delle reti di accesso locale, sino ad ora dominato dagli ex gestori monopolistici di reti fisse, rilasciando licenze a nuovi opera-

tori perché forniscano servizi di telefonia ed internet all'utenza finale tramite il collegamento locale senza filo. In secondo luogo, vengono progressivamente posti in essere gli accordi pratici necessari per l'attuazione del regolamento CE sull'accesso disaggregato al circuito d'utente. Infine, si registra una diminuzione dei prezzi delle linee affittate maggiormente utilizzate dai fornitori di servizi internet.

La situazione del mercato

Dalla relazione risulta che la situazione è prospera in praticamente tutti i segmenti del mercato, all'ingrosso e al dettaglio. Nel mercato al dettaglio, la scelta per i consumatori si amplia in quanto aumenta significativamente il numero di operatori (il numero di operatori che propone servizi di telefonia vocale è aumentato dell'80% rispetto all'anno scorso). Le tariffe per l'utenza residenziale e affari registrano una diminuzione costante, anche se il processo di riequilibrio delle tariffe ha causato un aumento del costo di talune categorie di chiamate e del prezzo di locazione delle linee. Sul mercato all'ingrosso, i prezzi delle linee affittate sono in costante diminuzione soprattutto nei paesi in cui gli operatori sono soggetti alla pressione della concorrenza. Le tariffe di interconnessione continuano a diminuire, in particolare per effetto dell'analisi comparativa; un maggiore uso di adeguati sistemi di contabilità dei costi, sotto la supervisione dei regolatori, dovrebbe consentire di stabilire un nesso più diretto tra prezzi e costi effettivi.

Il quadro normativo

A sostegno di questi indicatori generali, la valutazione dell'evoluzione della regolamentazione del settore indica ulteriori progressi nell'attuazione del quadro normativo. Si tratta di una solida base di partenza per fare dell'Europa l'economia della conoscenza più competitiva a livello mondiale. Il ruolo principale in questo processo è svolto dalle ANR, la cui autorità ha lasciato un'impronta importante sui mercati degli Stati membri, fronteggiando una nuova ondata di complicate questioni quali l'accesso concorrenziale a internet a tariffe forfetarie e l'accesso alle infrastrutture delle reti mobili. Nel corso della preparazione della presente relazione, i nuovi operatori hanno chiaramente affermato di contare sull'autorità e sulle competenze delle ANR per tutelare la propria posizione di mercato a fronte del persistente strapotere degli operatori storici delle reti fisse, che controllano in media il 40% del mercato della fornitura di servizi internet. Si sono inoltre decisamente espressi a favore del fatto che i regolatori possano continuare ad avvalersi di forti norme settoriali specifiche nel processo di transizione verso un mercato pienamente concorrenziale. La Commissione reputa che gli Stati membri debbano continuare a provvedere affinché le ANR usufruiscano di una piena potestà regolamentare, conformemente a quanto stabilito dalla normativa del settore, nonché delle risorse umane e finanziarie necessarie per esercitare suddetta potestà.

Malgrado un quadro generale particolarmente incoraggiante, tuttavia, in alcuni settori è tuttora necessario che gli Stati membri intensifichino gli sforzi per dare piena attuazione al quadro normativo.

Licenze

Dall'ultima relazione risulta che le procedure di rilascio delle licenze continuano ad essere farragino-se in molti Stati membri e che talvolta le licenze sono soggette a condizioni e diritti particolarmente gravosi. La situazione non è sostanzialmente cambiata e le licenze rappresentano ancora un ostacolo all'accesso al mercato, soprattutto in determinanti nuovi segmenti e zone geografiche. Al riguardo, i dati indicano che, proporzionalmente alla popolazione, il numero di operatori è inferiore nei paesi che prevedono procedure più complesse e finanziariamente onerose rispetto ai paesi che hanno istituito condizioni più elastiche. Va tuttavia rilevato che uno Stato membro ha sensibilmente ridotto i canoni di licenza e che un altro Stato membro ha avviato un'iniziativa dello stesso tipo.

Interconnessione

Malgrado una riduzione delle tariffe di interconnessione, il problema principale per i nuovi operatori è che molto spesso i regolatori non sono in grado di verificare se i prezzi dell'operatore storico sono orientati ai costi, come stabilito dal quadro normativo. Rari sono gli Stati membri che hanno posto in essere sistemi di contabilità dei costi che consentano di verificare i costi degli operatori storici e di ottemperare in tal modo

agli obblighi di trasparenza e di informazione stabiliti dalla normativa. Inoltre, in molti casi i nuovi operatori hanno difficoltà ad ottenere un'interconnessione in tempi rapidi e a condizioni eque.

Mercato delle reti mobili

Le procedure di assegnazione delle licenze per le reti di terza generazione sono a buon punto nella maggior parte degli Stati membri; tuttavia, cinque di essi rilasceranno le rispettive licenze solo nel 2001. Poiché in uno o due di questi paesi il rilascio avverrà solo verso la fine del 2001, si teme che gli operatori interessati non saranno in grado di installare le reti entro la data di lancio dei nuovi servizi, fissata all'inizio del 2002 dalla pertinente decisione comunitaria.

Nel mercato delle reti di seconda generazione, la maggior parte degli operatori non è soggetta all'obbligo che le tariffe di terminazione di chiamata siano orientate ai costi. In talune circostanze, i regolatori sono dovuti intervenire per contenere i prezzi talvolta eccessivi che ne conseguono, mentre in altri casi i prezzi praticati sembrano rappresentare un onere per i nuovi operatori di reti fisse.

Riequilibrio delle tariffe

Diversi Stati membri hanno comunicato di non aver ultimato il processo di riequilibrio delle tariffe, il che permette agli operatori storici di ricorrere, in determinati casi, ad un sussidio incrociato delle tariffe, soprattutto sul mercato dell'accesso locale, per comprimere i margini dei nuovi operatori. Anche in questo settore i nuovi operatori contano sui regolatori perché esercitino un controllo come indicato in precedenza.

Preselezione del vettore

Il servizio di preselezione del vettore è ampiamente utilizzato nella maggior parte degli Stati membri per consentire ai nuovi operatori di collegarsi all'utenza finale mediante la rete di accesso locale dell'operatore storico; in molti casi, tuttavia, i nuovi operatori non sono in grado di offrire l'intera gamma dei servizi di chiamata (chiamate locali, nazionali, internazionali e chiamate verso una rete mobile). Anche se in talune circostanze le autorità nazionali di regolamentazione hanno constatato che è antieconomico offrire servizi come le chiamate locali tramite la preselezione del vettore, è tuttavia ovvio che i nuovi operatori devono essere in grado di fornire l'intera gamma dei servizi ai clienti, soprattutto alle imprese, e pertanto di avervi accesso per tutte le modalità di chiamata.

Co-ubicazione per la disaggregazione del circuito d'utente

È chiaro che i nuovi operatori dovranno ottenere l'accesso fisico alle centrali locali ed installarvi le proprie apparecchiature ricorrendo al negoziato commerciale. In taluni Stati membri, tuttavia, la reale mancanza di spazio obbliga i regolatori ad escogitare soluzioni pragmatiche; in altri, sembra necessario un deciso intervento regolatore per impedire agli operatori storici di bloccare la concorrenza.

Linee affittate

Anche se in genere i prezzi delle linee affittate sono in costante diminuzione, i tempi di consegna eccessivi da parte degli operatori storici possono cominciare a costituire, per la continuità delle attività dei nuovi operatori, un problema analogo a quello delle tariffe, anche nei segmenti del mercato che, come quello dei local tails (circuiti parziali di breve distanza), sono ancora caratterizzati da prezzi molto alti.

Utenti e consumatori

Gli operatori designati non incontrano difficoltà nell'ottemperare agli obblighi di servizio universale loro imposti mentre gli operatori non designati sembrano interessati alla possibilità di condividere i suddetti obblighi, fornendo parte del servizio. Vi è scarsa uniformità tra gli Stati membri per quanto riguarda le modalità di monitoraggio delle disposizioni di tutela degli utenti e dei consumatori e i meccanismi intesi a garantire la trasparenza e la riparazione del danno subito dai consumatori.

Internet

I provvedimenti adottati dai regolatori, in particolare per accrescere la concorrenza sul mercato dell'accesso locale, testimoniano che le previsioni relative al futuro tasso di penetrazione di internet sono positive. Tuttavia, malgrado alcuni Stati membri autorizzino già l'accesso dei nuovi operatori al servizio ADSL ad alta velocità degli operatori storici, tali servizi non sono disponibili in tutti i paesi della Comunità (malgrado il significativo vantaggio che rappresenta per gli operatori storici il fatto di essere i primi a muoversi sul mercato) o sono disponibili ad un prezzo antieconomico.

A parere della Commissione, l'esercizio di trasparenza e di informazione nel cui contesto si colloca la presente relazione ha prodotto risultati positivi, in termini di un'attuazione più completa del quadro normativo, e di gran lunga migliori di quelli che si sarebbero ottenuti facendo esclusivo affidamento alle procedure di applicazione stabilite dal trattato. Tale esercizio verrà pertanto portato avanti durante il processo di transizione verso il nuovo quadro normativo, al fine di aggiornare i dati relativi al mercato e alla normativa contenuti nella presente relazione.

PAGINA BIANCA

2. NORMATIVA COMUNITARIA

PAGINA BIANCA

2.1. REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) n. 45/2001 del 18 dicembre 2000

concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 12 gennaio 2001, n. L 008

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

Vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

Considerando quanto segue:

1. L'articolo 286 del trattato stabilisce che gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi comunitari.

2. Un sistema di protezione dei dati personali richiede, per esser completo, non solo che si istituiscano diritti per le persone cui tali dati si riferiscono e obblighi per chi li elabora, ma anche adeguate sanzioni per i trasgressori e un'autorità di controllo indipendente.

3. L'articolo 286, paragrafo 2 del trattato prescrive l'istituzione di un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari.

4. L'articolo 286, paragrafo 2 del trattato prescrive l'adozione, se del caso, di tutte le altre pertinenti disposizioni.

5. È necessario un regolamento per accordare alle persone fisiche diritti giuridicamente tutelati e per chiarire gli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati in seno alle istituzioni e agli organismi comunitari, nonché per istituire un'autorità di controllo indipendente incaricata di sorvegliare il trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organismi comunitari.

6. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾, è stato consultato.

7. Le persone che possono essere oggetto di tutela sono quelle i cui dati personali sono trattati da istituzioni o organismi comunitari, in qualsiasi circostanza, ad esempio in quanto impiegate presso tali istituzioni o organismi.

8. È necessario applicare i principi della protezione dei dati a tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire se una persona è identificabile, occorre tener conto di tutti gli strumenti ragionevolmente impiegati dal responsabile del trattamento dei dati o da chiunque altro al fine d'identificare detta persona. Non occorre applicare detti principi di protezione ai dati resi anonimi in modo sufficiente ad impedire l'identificazione dell'interessato.

⁽¹⁾ GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 24.

⁽²⁾ GU C 51 del 23.2.2000, pag. 48.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2000 e decisione del Consiglio del 30 novembre 2000.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

9. La direttiva 95/46/CE fa obbligo agli Stati membri di garantire la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, al fine di assicurare la libera circolazione dei dati personali nella Comunità.

10. La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽⁵⁾ precisa e integra la direttiva 95/46/CE quanto al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni.

11. Diverse altre misure comunitarie, in particolare quelle in tema di assistenza reciproca tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, mirano ugualmente a precisare e integrare la direttiva 95/46/CE nel settore cui esse si riferiscono.

12. Occorre garantire su tutto il territorio comunitario un'applicazione coerente ed omogenea delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

13. Il risultato perseguito è quello di garantire tanto l'effettivo rispetto delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche quanto la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri e le istituzioni o gli organismi comunitari, nonché fra le istituzioni e gli organismi comunitari stessi ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze.

14. Per meglio conseguire tale risultato occorre adottare norme vincolanti nei confronti delle istituzioni e degli organismi comunitari. È necessario applicare tali norme ad ogni trattamento di dati personali effettuato da tutte le istituzioni e gli organismi comunitari purché esso avvenga nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario.

15. Qualora tale trattamento venga effettuato dalle istituzioni e organi comunitari per esercitare attività che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento, e in particolare quelle di cui ai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone è garantita ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. L'accesso ai documenti, anche contenenti dati personali, è soggetto alle disposizioni adottate in base all'articolo 255 TCE, che si applica anche ai titoli V e VI del TUE.

16. Dette misure non si applicano ad organismi istituiti al di fuori dell'ambito comunitario e il garante europeo della protezione dei dati non è competente per la sorveglianza del trattamento dei dati personali effettuato da tali organismi.

17. L'efficacia della tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali nell'Unione presuppone la coerenza delle norme e delle procedure applicabili in materia ad attività inserite in quadri giuridici diversi. L'elaborazione di principi fondamentali relativi alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione doganale e di polizia, nonché la creazione di un segretariato per le autorità di controllo comuni, istituite dalla convenzione Europol, la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e la Convenzione Schengen, rappresentano una prima tappa a tale riguardo.

18. È necessario che il presente regolamento prescinda dai diritti e gli obblighi degli Stati membri a titolo delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE. Esso non si prefigge di modificare prassi e procedure legalmente applicate dagli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, di tutela dell'ordine pubblico nonché di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, nel rispetto del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e del diritto internazionale.

19. Le istituzioni e gli organismi comunitari si rivolgono alle autorità competenti degli Stati membri se ravvisano l'opportunità di effettuare intercettazioni di comunicazioni sulle loro reti di telecomunicazioni conformemente alle disposizioni nazionali applicabili.

20. È opportuno che le misure applicabili alle istituzioni e agli organismi comunitari corrispondano alle disposizioni previste per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali o l'attuazione di altre politiche comunitarie, segnatamente in materia di assistenza reciproca. Tuttavia può rendersi necessario precisare e integrare tali disposizioni per garantire la protezione dei dati personali sottoposti a trattamento da istituzioni ed organismi comunitari.

⁽⁵⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.